

20213 15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -  
Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere -  
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -  
Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -  
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Oggetto

\*SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA  
FINANZIARIA E  
TRIBUTARIA

Ud. 23/07/2015 - CC

R.G.N. 9962/2013

Cau. 20213

Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9962-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona dell'Amministratore Delegato e per esso il Responsabile Contenzioso Esattoriale Calabria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D'ARPINO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

MILIZIA ANTONIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 67/03/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 2/02/2012, depositata l'01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE  
CARACCIOLO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Caracciolo', is written over a long diagonal line that spans across the page from the upper left towards the lower right.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,  
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da "Equitalia Sud spa" contro la sentenza n.37/13/2010 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da Milizia Antonio avverso avvisi di mora notificati a seguito dell'omesso pagamento di cartelle relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1998 al 2004.

La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale (ex art.2948 cod civ) del potere esattivo dell'imposta (alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all'esattore, per quanto fossero state poi effettivamente notificate le cartelle di pagamento) e la CTR adita in appello ha motivato la propria decisione nel senso che "contrariamente a quanto dedotto dall'appellante....si applica alla fattispecie in esame la norma di cui all'art.2948 e non quella di cui all'art.2946 del codice civile", con conseguente tempestività della cartelle notificate tra il 2002 ed il 2006, a fronte di crediti maturati tra il 1998 ed il 2006.

La parte concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.2946 cod civ, in combinato disposto con l'art.26 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole dell'erronea applicazione da parte del giudice del merito delle norme dianzi menzionata, alla luce del fatto che –a riguardo della cartella di pagamento, che è titolo esecutivo- la norma applicabile è quella dell'art.2946 cod civ, concernente la

prescrizione ordinaria. Secondo la ricorrente, d'altronde, "a tutto voler concedere", le cartelle esattoriali risultavano tempestivamente notificate, "entro il termine di prescrizione breve".

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Premesso che la parte ricorrente ha dato generico conto della sequenza temporale delle intervenute notificazioni delle cartelle di pagamento (sicchè, quand'anche volesse considerarsi ciò che si assume in ricorso a proposito di rispetto del termine breve di prescrizione, o meglio: del termine decadenziale previsto per la notifica degli atti esattivi, il motivo sarebbe comunque difettoso in punto di autosufficienza), resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che – se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola.

Non vi è perciò dubbio sul fatto che – per poter postulare l'applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale- la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 22 luglio 2015

Il Presidente  
( *Marcello Jacobellis* )

*Il Funzionario Giudiziario*  
*Patrizia Ciarra*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 8 OTT 2015  
*Il Funzionario Giudiziario*  
*Patrizia Ciarra*